

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge
EVS - Einheitliche Vergabestelle
Dienstleistungen und Lieferungen



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
SUA - Stazione Unica Appaltante
Servizi e Forniture

Ciclo di eventi interregionali informativi e di aggiornamento

LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il nuovo Codice e la disciplina attuativa

Bolzano, 20 luglio 2016

Aggregazione, centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti

Gianluca Nettis



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA
DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

OSSERVATORI REGIONALI DEI CONTRATTI PUBBLICI

AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE



**QUALI SONO LE
POSSIBILITA' DI
ACQUISIRE
DIRETTAMENTE ED
AUTONOMAMENTE
LAVORI, BENI E
SERVIZI?**

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMI DA 1 A 4 -

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

1. Le stazioni appaltanti, **fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa**, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

STRUMENTI DI ACQUISTO

ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA CCCC)

cccc) «**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE

ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA DDDD)

dddd) «**strumenti di negoziazione**», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1

1. Le stazioni appaltanti, **fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa**, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

ART. 1, CO. 7 E 9 DL 95/2012

- CATEGORIE MERCEOLOGICHE SPECIFICHE INDIVIDUATE DAL COMMA 7 O DA DECRETO MINISTERIALE COME PREVISTO DAL COMMA 9
- APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI SECONDO LE MODALITÀ INDICATE

ART. 9, CO. 3 DL 66/2014

- CATEGORIE MERCEOLOGICHE INDIVIDUATE ANNUALMENTE CON DPCM
- APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO I SOGGETTI AGGREGATORI

ART. 1, CO. 512 L 208/2015

- PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA PREDISPOSTO DA AGID
- APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ ATTRAVERSO I SOGGETTI AGGREGATORI

**OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI
DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI DALLE VIGENTI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA**

**ART. 26
L 488/1999**

**ART. 1,
COMMA 449
L 296/2006**

- RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO *OPPURE*
- UTILIZZO PARAMETRI PREZZO QUALITA' COME LIMITI MASSIMI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

**ART. 1
COMMA 510
L 208/2015
(STABILITA' 2016)**

- SI PUO' DEROGARE AD OBBLIGO DI UTILIZZO CONVENZIONI QUADRO SOLO SE QUESTE NON SONO IDONEE A SODDISFARE LO SPECIFICO FABBISOGNO PER MANCANZA DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI
- SERVE L'AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VERTICE

**ART. 1
COMMA 450
L 296/2006**

- PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO $\geq 1.000 \text{ €}$ E $<$ SOGLIA COMUNITARIA:
RICORSO A MEPA O ALTRI MERCATI ELETTRONICI O SISTEMI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DA CENTRALE REGIONALE DI RIFERIMENTO

**OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI
DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI DALLE VIGENTI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA**

**ART. 1
COMMA 1
DL 95/2012**

- **NULLITA' DEI CONTRATTI** STIPULATI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI:
 - A) DI RICORSO A CONVENZIONI O PARAMETRI PREZZO/QUALITA'
 - B) DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DA CONSIP (QUINDI SOLO ODA FATTI SUL MEPA?!?!)

**ART. 1
COMMA 3
DL 95/2012**

- **IN CASO DI CONVENZIONE NON ANCORA DISPONIBILE E IN CASO DI MOTIVATA URGENZA** LE PA OBBLIGATE A UTILIZZARE CONVENZIONI POSSONO PROCEDERE AUTONOMAMENTE PER LA STIPULA DI CONTRATTI AVENTI DURATA E MISURA STRETTAMENTE NECESSARI E SOTTOPOSTI A CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITA'

DISCIPLINA PROVINCIALE IN MATERIA DI SPENDING REVIEW A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 21-ter LP 29 gennaio 2002, n. 1 „Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici”

- 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.
- 2. Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.

...segue...



DISCIPLINA PROVINCIALE IN MATERIA DI SPENDING REVIEW A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 21-ter LP 29 gennaio 2002, n. 1 „Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici”

- 3. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.
- 4. Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.
- 5. L'ACP procede all'elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall'ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall'ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.”



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente** all'acquisizione di FORNITURE E SERVIZI di importo inferiore a 40.000 euro e di LAVORI di importo inferiore a 150.000 euro, nonché' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

DIRETTAMENTE

SENZA UTILIZZO DI
FORME DI
AGGREGAZIONE
DELLA DOMANDA

AUTONOMAMENTE

SENZA OBBLIGO DI
FORME DI
CENTRALIZZAZIONE
DELLE FUNZIONI

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di FORNITURE E SERVIZI di importo inferiore a 40.000 euro e di LAVORI di importo inferiore a 150.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto* messi a disposizione dalle centrali di committenza. **Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.**

→ ARTICOLO 37, COMMA 1



**COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA**



**COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI
COMUNI**

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2

2. Salvo quanto previsto al comma 1, **per gli acquisti di FORNITURE E SERVIZI di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, **le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.** In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, **le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione* messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.** In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

- * 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice.

→ **ARTICOLO 37, COMMA 2, PRIMO PERIODO**



**COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA**



**COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI
COMUNI**

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. **In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.**

→ ARTICOLO 37, COMMA 2, SECONDO PERIODO



**COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA**



**COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI
COMUNI**

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 3

3. Le stazioni appaltanti **non in possesso della necessaria qualificazione** di cui all'articolo 38 **procedono all'acquisizione di FORNITURE, SERVIZI E LAVORI** ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

→ **ARTICOLO 37, COMMA 3**



**COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA**



**COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI
COMUNI**

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 4

4. Se la stazione appaltante è un **COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA**, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, **procede secondo una delle seguenti modalità:**
- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

t. 38 L.P. 16/2015 Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per €

locali

- 1. I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono acquisire autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 207.000 euro** e, per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.
- 2. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquisiscono beni, servizi e lavori di valore pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricorrendo, a seconda dei casi:**
 - a) alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifiche;
 - b) all'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - c) a soggetti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenze ausiliarie;
 - d) alle comunità comprensoriali.

Stazioni appaltanti (SA)	Soglie (esprese in €)	Modalità procedurale
I) Tutte le SA diverse dai Comuni non capoluogo, incluso Comune capoluogo	< 40.000 servizi e forniture < 150.000 lavori <hr/> > 40.000 < 209.000 servizi e forniture > 150.000 < 1 mln lavori di manutenzione ordinaria/2 mln	Autonoma e diretta <hr/> SA qualificata: -Procedura autonoma mediante strumenti telematici centrale committenza qualificata -Nel caso di indisponibilità di strumenti telematici procedura ordinaria o come nel caso di SA non qualificata; SA non qualificata: -ricorso a centrali di committenza o aggregazione con altre SA qualificate
II) Comuni non capoluogo		
a) Comuni < 10.000 ab	< 40.000 servizi e forniture < 150000 lavori <hr/> > 40.000 < 209.000 servizi e forniture > 150.000 < 1 mln lavori di manutenzione ordinaria/2 mln <hr/> > 209.000 per servizi e forniture e >1 mln lavori /2 mln	Automa e diretta come al punto sub I) SA qualificata: -procedura autonoma mediante strumenti telematici centrale committenza qualificata SA non qualificata, ricorso a (art. 37 c. 4 codice): -centrali di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; -unioni comuni, associazioni, consorzio di Comuni in centrali di committenza -stazione unica appaltante di area vasta <hr/> Ricorso a soggetti comma art. 37 c. 4 codice e 38 LP purchè qualificati ai sensi art. 38 codice
b) Comuni > 10.000 ab	< 209.000 servizi e forniture < 1 mln lavori di manutenzione ordinaria/2 mln <hr/> > 209.000 per servizi e forniture e >1 mln lavori /2 mln	come punto sub a) per Comuni < 10.000 ab <hr/> Ricorso a soggetti comma art. 37 comma 4 codice

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI



QUAL'E' IL
PERIMETRO
DISEGNATO DAL
CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

QUALIFICAZIONE – ISCRIZIONI DI DIRITTO

ANAC

ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE


ISCRIZIONI DI DIRITTO:

- MIT, COMPRESI I PROVVEDITORATI INTERREG. PER LE OPERE PUBBLICHE
- CONSIP SpA
- INVITALIA SpA
- SOGGETTI AGGREGATORI REGIONALI

QUALIFICAZIONE – AMBITO OGGETTIVO



QUALIFICAZIONE - PERIODO TRANSITORIO




**FINO AD ENTRATA IN VIGORE DEL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

**I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE SONO
SODDISFATTI MEDIANTE ISCRIZIONE
ALL'ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALTANTI
ISTITUITA PRESSO ANAC**

ARTICOLO 216, CO. 10

QUALIFICAZIONE – ITER PROCEDURALE DPCM



QUALIFICAZIONE – DPCM

- **REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

IN APPLICAZIONE DEI CRITERI DI QUALITA', EFFICIENZA E PROFESSIONALIZZAZIONE

TRA CUI, PER LE CENTRALI DI COMMITTENZA:

- **IL CARATTERE DI STABILITA' DELLE ATTIVITA'**
- **L'AMBITO TERRITORIALE**

- **MODALITA' ATTUATIVE DEL SISTEMA DELLE ATTESTAZIONI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO E REVOCA**

- **DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

IL DPCM DEFINISCE

QUALIFICAZIONE – IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE



QUALIFICAZIONE – IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE

PARAMETRI DEI REQUISITI

BASE

- 1) strutture organizzative stabili
- 2) dipendenti aventi specifiche competenze
- 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale
- 4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo
- 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori

PREMIANTI

- 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità
- 2) presenza di sistemi di gestione della qualità degli uffici e dei procedimenti di gara
- 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara
- 4) livello di soccombenza nel contenzioso
- 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento

QUALIFICAZIONE – IL RUOLO DI ANAC DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL SISTEMA

**ADOTTA I PROVVEDIMENTI CHE DANNO
ATTUAZIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

**DISPONE LA QUALIFICAZIONE PER LA DURATA
DI CINQUE ANNI, SALVA REVISIONE D'UFFICIO O
SU ISTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE**

**PUO' DISPORRE LA QUALIFICAZIONE CON
RISERVA, DANDO UN TERMINE PER
L'ACQUISIZIONE DEI REQUISITI NECESSARI
ALLA QUALIFICAZIONE**

**GESTISCE IN MANIERA DIFFERENZIATA IL
RILASCIO DEL CIG**

CONCLUSIONI



CONCLUSIONI

**CENTRALIZZAZIONE
E QUALIFICAZIONE
FATTE PER ESSERE
ALL'ALTEZZA**

**DI PROCESSI AD
ELEVATA COMPLESSITA'
E IN LINEA CON LE
POLITICHE EUROPEE**



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge
EVS - Einheitliche Vergabestelle
Dienstleistungen und Lieferungen



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
SUA - Stazione Unica Appaltante
Servizi e Forniture

Ciclo di eventi interregionali informativi e di aggiornamento

LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il nuovo Codice e la disciplina attuativa

GRAZIE

ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA
DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

OSSERVATORI REGIONALI DEI CONTRATTI PUBBLICI